

**Convenzione intercomunale  
concernente  
la costruzione e la gestione di un centro regionale  
di raccolta dei rifiuti di origine animale a Losone**

tra

**il Comune di Losone, in qualità di Comune-sede**

e

**il Comune di GERRA VERZASCA**

(facente parte del comprensorio regionale di raccolta dei rifiuti di origine animale della regione del Locarnese e Vallemaggia composta dai Comuni di:

Ascona, Avegno, Bignasco, Borgnone, Bosco Gurin, Brione s. Minusio, Brione Verzasca, Brissago, Campo Vallemaggia, Caveragno, Cavigliano, Cerentino, Cevio, Corippo, Cugnasco, Frasco, **Gerra Verzasca**, Gordevio, Gordola, Gresso, Intragna, Isorno, Lavertezzo, Lavizzara, Linescio, Locarno, Losone, Maggia, Mergoscia, Minusio, Mosogno, Muralto, Onsernone, Orselina, Palagnedra, Ronco s. Ascona, Sonogno, Tegna, Tenero-Contra, Vergeletto, Verscio, Vogorno)

Richiamati:

- l'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale del 3 febbraio 1993;
- l'art. 8 della legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale dell'8 marzo 1995;
- il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente l'istituzione del comprensorio regionale di raccolta dei rifiuti d'origine animale nella regione del Locarnese e Vallemaggia del 16 aprile 2003
- il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente l'istituzione dei comprensori di raccolta dei rifiuti di origine animale del 11 novembre 2003, abrogativo del Decreto del 16 aprile 2003;
- l'art. 193 della Legge organica comunale;

Considerato che:

- A. Con Decreto esecutivo 16 aprile 2003 il Consiglio di Stato ha designato il Comune di Losone quale Comune-sede del centro regionale di raccolta dei rifiuti di origine animale nella regione del Locarnese e Vallemaggia, con l'obbligo di garantire l'esercizio a favore dei Comuni facenti parte del comprensorio.
- B. Il Decreto ha formalizzato altresì una collaborazione tra i Comuni di Losone e Locarno, Comune-sede del centro di raccolta regionale di carattere provvisorio, allo scopo di garantire la continuità del servizio fino all'entrata in funzione del nuovo centro di raccolta a Losone.

- C. A titolo provvisorio il Comune di Locarno ha messo a disposizione le proprie infrastrutture per assolvere il mandato stabilito tramite Decreto esecutivo. I relativi costi di gestione sono posti a carico dei Comuni del comprensorio per il tramite del Comune di Losone (Comune-sede).
- D. Il 30 marzo 2004 il Comune di Losone ha stipulato una convenzione con la ditta Gianni Ochsner S.A. di Lamone, che prevede la realizzazione da parte di quest'ultima del centro regionale di raccolta e la sua successiva completa gestione per un primo periodo di 10 anni, con possibilità di rinnovo quadriennale.
- E. L'ubicazione del centro di raccolta è prevista sul mappale no 3128 RFD di Losone, di proprietà dello Stato del Cantone Ticino, rappresentato dall'Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali, che con concessione n. 3.159.0178 del 22 giugno 2004 ha rilasciato al Comune di Losone l'uso speciale del demanio pubblico per un periodo di venti anni a decorrere dal 1 giugno 2004.
- F. La licenza edilizia relativa alla costruzione del centro è stata rilasciata in data 27 aprile 2004 ed è cresciuta in giudicato.
- G. Il centro di raccolta sarà realizzato nel corso dei prossimi mesi e la sua entrata in esercizio è prevista per il 1 gennaio 2005.
- H. Le disposizioni di dettaglio concernenti in particolare gli orari di apertura e le modalità di consegna sono stabilite in sede di Ordinanza municipale dal Comune di Losone e comunicate ai Comuni convenzionati per l'avviso all'utenza. Queste disposizioni, prima di entrare in vigore, necessitano dell'approvazione dell'Ufficio del veterinario cantonale.

**si conviene:**

1. I costi di gestione della struttura provvisoria, della realizzazione e manutenzione del centro di raccolta (ammortamento al 5%, base 20 anni e interesse fisso al 3%), di gestione annua e di ripristino dell'area alla scadenza della concessione sono ripartiti tra i Comuni del comprensorio proporzionalmente alla popolazione legale (base: annuario statistico cantonale più recente).
2. La ditta Gianni Ochsner servizi pubblici S.A. di Lamone, nell'ambito di quanto stipulato dalla convenzione con il Comune di Losone, provvede direttamente all'incasso dell'importo relativo alla realizzazione, manutenzione e gestione annua del centro di raccolta.

I contributi vengono prelevati annualmente, di regola entro il 31 marzo, in base ai costi di preventivo; a partire dal secondo anno è calcolato un conguaglio sulla base dei dati di consuntivo dell'anno precedente.

Eventuali aumenti degli oneri di gestione sono riconosciuti senza particolari formalità se giustificati da un corrispondente aumento dell'indice dei costi unitari, da modifiche di legge o da misure richieste dall'autorità cantonale.

3. La presente convenzione, approvata dai Legislativi comunali, entra in vigore con la ratifica dell'Autorità cantonale competente.

4. La convenzione ha durata decennale ed è rinnovata tacitamente per successivi periodi quadriennali. Il reciproco termine di disdetta è di sei mesi per la fine di un quadriennio.
5. In caso di controversie di ordine tecnico-sanitario decide inappellabilmente l'Ufficio del Veterinario cantonale.
6. La presente convenzione è redatta e sottoscritta in due copie originali, una per parte contraente.

Losone, \_\_\_\_\_

PER IL COMUNE DI LOSONE:

IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Corrado Bianda

Il Segretario:

Silvano Bay

PER IL COMUNE DI GERRA VERZASCA

IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Luigi Gnesa

Il Segretario:

Silvano Bianchi

Approvata dal Consiglio comunale di Losone il \_\_\_\_\_.

Approvata dal legislativo del Comune di Gerra Verzasca il 24 gennaio 2005.

Ratificata dalla Sezione degli enti locali il \_\_\_\_\_.